



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

264^a seduta: mercoledì 28 luglio 2021

Presidenza del vice presidente TOFFANIN

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia (Seguito della discussione e rinvio)		SARTORE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze	Pag. 5
PRESIDENTE	Pag. 3	(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese	
FENU (M5S), relatore	3	(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto	
(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente (Seguito della discussione e rinvio)		(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva	
PRESIDENTE	Pag. 4	(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	
PEROSINO (FIBP-UDC), relatore	4	PRESIDENTE	Pag. 6
(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (Seguito della discussione e rinvio)		* BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), relatore	6
PRESIDENTE	Pag. 4, 5	PITTELLA (PD)	6
* BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), relatore	4	ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l’Alternativa c’è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l’A.c’è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all’estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

I lavori hanno inizio alle ore 9,14.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1708, sospesa nella seduta del 15 luglio scorso.

Comunico che il relatore ha presentato quattro emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

FENU, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che gli emendamenti presentati tengono conto delle indicazioni contenute nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di cui si è dato conto nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, con l'emendamento 1.1 si precisa meglio l'ambito di applicazione del provvedimento in esame e, quindi, le caratteristiche che devono avere i Comuni interessati dai benefici in esso previsti, includendovi solo quelli con riduzione della popolazione tra il 2011 e il 2019 in misura superiore al 5 per cento, con reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e con Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale, il che restringe il numero dei Comuni destinatari delle misure da 132 a 88.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che iniziano entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane.

Con l'emendamento 4.1 si propone invece l'eliminazione dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese e ciò per le motivazioni illustrate in occasione della precedente seduta e che qui non ripeto.

Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruitive nei limiti dei Regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «*de minimis*».

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1712, sospesa nella seduta del 15 luglio scorso. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perosino.

PEROSINO, *relatore*. Signor Presidente, informo la Commissione che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a mia firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio, sulle quali sto conducendo ulteriori approfondimenti.

In particolare, la proposta di modifica viene meglio precisata, andando a definire le operazioni comprese nel conto di base e si era detto che bisognava specificarlo, dal momento che ciò costituisce una modifica del Testo unico bancario che viene delegato al Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto.

Si tratta dunque di definire con gli uffici il testo finale dell'emendamento, che sarà poi reso noto a tutti ai fini della discussione.

PRESIDENTE. Rimанiamo dunque in attesa degli esiti di questo ulteriore approfondimento.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 892, sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buccarella.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, sono ancora in corso interloquazioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, in particolare sull'ipotesi di modifica, da me proposta, del regime relativo all'imposta di registro sugli atti giudiziari.

L'auspicata riformulazione comporterebbe una modifica sostanzialmente a perdita zero per l'Erario, in luogo del criterio di solidarietà tra tutte le parti di un giudizio, con tutte le conseguenze e le difficoltà che l'attuale disciplina determina. In altre parole, senza ridurre le entrate a bilancio derivanti da questa voce impositiva, si consentirebbe l'applicazione di un criterio più razionale e più semplice, secondo il quale la parte soccombente dovrebbe essere tenuta, in primo luogo, a pagare l'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari, mentre in via sussidiaria, qualora

non abbia adempiuto a questi obblighi impositivi, tornerebbe ad essere esigibile la somma anche dalla parte o dalle parti vittoriose del giudizio.

Si tratta di un criterio di razionalizzazione che consentirebbe anche di deflazionare il contenzioso civile tutte le volte in cui la parte vittoriosa in giudizio, ricevuto l'avviso dell'Agenzia delle entrate con il quale si intima il pagamento entro sessanta giorni delle somme dovute, sia poi costretta ad attivarsi per esercitare l'azione di regresso nei confronti della parte soccombente con un nuovo procedimento, quanto meno di tipo monitorio, cioè con un decreto ingiuntivo, da richiedere quindi con altri atti, a loro volta soggetti ad ulteriore tassazione di registro.

Appaiono certamente evidenti le complicazioni, che potrebbero invece essere risolte in base alle norme del disegno di legge in esame e, magari, anche con le modifiche che, come relatore, ho finora proposto e che – anticipo – confluirebbero in un testo 2, al fine di coprire le ipotesi di soccombenza parziale o di compensazione delle spese di lite, considerato che tale ambito rimarrebbe formalmente estraneo alla nuova disciplina. Si potrebbe provvedere in tal senso per predisporre il ritorno anche a un criterio di solidarietà passiva tra tutte le parti del giudizio, limitatamente ai casi di soccombenza reciproca o compensazione parziale delle spese di lite.

Come ho già detto all'inizio del mio intervento, sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo, non solo con il MEF, ma anche con il Ministero della giustizia, in quanto parte delle somme a bilancio sono poi devolute al Fondo unico di giustizia e comunque sono di competenza di tale Dicastero, per cui mi sembra opportuno chiarire eventuali osservazioni in relazione al testo proposto.

SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, c'è da parte del Ministero dell'economia e delle finanze la massima collaborazione ad approfondire la questione, al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* legislativo.

Procederemo certamente all'interlocuzione anche con il Ministero della giustizia con l'obiettivo di dare a breve una risposta univoca da parte del Governo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(79) Loredana DE PETRIS. – *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(788) URSO ed altri. – *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(1287) LANNUTTI ed altri. – *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere al relatore, senatore Buccarella, se in queste settimane ci sono state interlocuzioni con il Governo in merito alla questione degli NPL, visto che l'ultima volta si era detto che ci sarebbe stato un incontro con il rappresentante del MEF per valutare la procedibilità.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, colgo l'occasione della domanda del senatore Pittella per informare la Commissione che è in corso un'interlocuzione con il MEF, in particolare con il sottosegretario Durigon, in attesa del completamento della fase istruttoria sugli aspetti finanziari da parte della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del tesoro in merito al testo unificato riferito ai diversi disegni di legge miranti a disciplinare la questione degli NPL e la possibilità dei debitori ceduti di poter riacquisire sostanzialmente la loro posizione debitoria.

Siamo quindi in attesa che gli organismi tecnici del Ministero rassegnino un parere utile.

PRESIDENTE. Rimанiamo dunque in attesa di questi ulteriori pareri.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1708****Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1° gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 5.****5.2**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».